STATUTO

Art. 1 - A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita una Associazione denominata "AMICI DI ANGAL - O.N.L.U.S.", con sede legale presso l'abitazione del signor Mario Marsiaj in Via Vivaldi 3, Arbizzano di Negrar (Verona).

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed ha lo scopo contribuire al sostentamento e allo sviluppo dell'Ospedale Missionario St. Luke di ANGAL, Uganda.

Per realizzare lo scopo sociale, l'Associazione vuole promuovere la sensibilità e sostenere iniziative di solidarietà verso le popolazioni deboli del terzo mondo, e in particolare indirizzando l'impegno verso l'Ospedale suddetto.

In particolare si propone di:

a) sopperire alle necessità dell'Ospedale e in particolare ai bambini ricoverati perchè affetti da malnutrizione, e alla assistenza degli orfani da AIDS;

b) creare una rete di medici generici o specialisti o di professionisti con qualifiche utili al buon funzionamento dell'Ospedale, disponibili ad offrire gratuitamente ad Angal la loro opera anche per periodi brevi (ad esempio il periodo delle ferie);

c) organizzare ad Angal "stage" di studio per medici italiani sulle realtà sanitarie in Africa, con lo scopo anche di sensibilizzare i medici stessi a tali problematiche;

d) favorire l'invio di medici o di tecnici ugandesi in Italia per approfondire particolari tecniche che possono essere realizzate ad Angal con profitto per la qualità dell'assistenza agli ammalati degenti nell'Ospedale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3 - L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 4 - Sono Soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano al raggiungimento degli scopi sociali. I soci sono distinti in due categorie:

a) "soci ordinari" sono coloro che versano la quota annuale, partecipano alle attività dell'Associazione e si impegnano a farla conoscere agli altri;

b) "soci sostenitori" sono coloro che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 5 - I soci hanno tutti uguali diritti.

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e con le quote annuali nella misura determinata dal Consiglio

Direttivo.
Oltre ai contributi obbligatori, di cui al comma precedente, è in facoltà del Consiglio Direttivo di promuovere fra i soci la raccolta di contributi volontari da destinare a particolari iniziative.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.
Art. 6 - Chi intenda essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera entro trenta giorni. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il reclamo dinanzi al Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - I soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso, decadenza, esclusione o per morte.
Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda al Consiglio Direttivo, ma il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. Decade il socio che non è in regola con il pagamento della quota annuale, dopo un anno dal mancato pagamento. Il socio che compie atti contrari allo scopo sociale può essere escluso, su delibera motivata del Consiglio Direttivo.
I soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione - come pure gli eredi del socio defunto - non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi associativi e le quote già versate.
Art. 8 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote associative;
b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
Art. 9 - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, secondo comma, del D.Lgs n. 460/1997.
Art. 11 - L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi

ne fa le veci, entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con i contributi sociali.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.
Art. 12 - Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente e Vice Presidente;
d) la nomina del Collegio dei Revisori;
e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
f) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
g) l'approvazione di un regolamento interno;
h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 13 - Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è richiesto il voto favorevole di almeno dei tre quarti dei soci, sia in prima, che in seconda convocazione.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.
Art. 15 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del

giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telex o telefax almeno cinque giorni prima).
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte all'anno e su convocazione del Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno 3 (tre) membri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente e il Vice Presidente.
Art.16 - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.
Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati. Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, in merito all'ammissione, al recesso, alla decadenza e all'esclusione dei soci.
Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario trascritte in apposito registro.
Art. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad uno o più membri del Consiglio stesso parte dei propri poteri nei limiti determinati nella dichiarazione di delega.
Art. 19 - Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.
Art. 20 - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.
Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità o sia richiesto per Legge, con la designazione del Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.
Art. 22 - Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
La loro decisione sarà inappellabile.
Art. 21 - Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei soci.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Firmato Mario Marsiaj
Firmato Giuseppe Boschetti Notaio L.S.

Copia conforme all'originale e all. A
reg.to a Vicenza il 9/12/2004 N. 101369/PB
con € 134,27 per la parte
Vicenza, 30/12/2004

DI MARIO NOTAIO IN VICENZA BOSCHETTI GIUSEPPE